

IMPUGNAZIONI

Notificazione della sentenza al difensore volontariamente cancellato dall'albo

di Virginia Petrella

Cass., Sez. I, 19 giugno 2015, n. 12758

[Scarica la sentenza](#)

Impugnazione civile. Decorrenza del termine breve per impugnare. Requisiti di validità della
(C.p.c., artt. 83, 85, 285, 301, co. 3, 325, 326 c.p.c.)

La scelta volontaria di cancellazione dall'albo del difensore è costituita in primo grado del rito potendo di
per il decorso del termine breve per impugnare, deve essere effettuata dalla parte personalmente.

CASO sentenza di primo grado stata notificata dal convenuto sottoscritto sia al procuratore
procuratore e cancellato. 2011, n. 10309 per non aver ritenuto nulla la notifica e l'effettuazione

Il Supremo Collegio, nella motivazione del rigetto del ricorso, richiama un orientamento
inidonea a determinare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

Detto orientamento è preferito a quello richiamato nel ricorso ed espresso dalla Cass. 21
considerata emessa dal giudice di appello ma di quella compiuta dalla parte personalmente

Il Supremo Collegio conferma, con l'orientamento maggioritario in materia di efficacia della breve
n. 3299/2003; Cass. n. 10049/2005; Cass. n. 1180/2006; Cass. n. 19225/2011).

Devi rimarcarsi tuttavia che sussiste tuttora un contrasto tra tale orientamento prevalente
l'esaurimento della fase di primo grado.

Tale contrasto sussiste anche in materia di notificazione dell'impugnazione al procuratore
n. 17765).

Sembra auspicabile un intervento delle Sezioni unite.

~~Per maggiori approfondimenti Giust. Civ., 2015, 379. Crozzo della Rocca, nota a Corte di Cassazione, 2015, 1050.~~